

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 16/01/2024

### FATTO

La cliente afferma di essere legittimaria pretermessa della madre defunta in data 10/02/2021, che ha disposto con testamento olografo pubblicato in data 24/03/2021 nominando come unica erede la figlia, sorella della ricorrente. Intendendo agire giudizialmente per la lesione della quota di legittima, afferma di dover ricostruire l'intero asse ereditario facente capo alla defunta, verificando dai conti correnti e dai rapporti bancari alla medesima intestati l'esistenza di eventuali donazioni dirette ed indirette ed i relativi beneficiari. Afferma di aver richiesto documentazione alla banca riguardante i rapporti intestati alla de cuius, ma di essersi vista negare qualsivoglia documentazione per asserita carenza dei presupposti ex art. 119 TUB. Chiesta con Pec dell'1/06/2021, tramite legale, di poter acquisire informazioni circa i rapporti bancari intestati alla madre, con Pec del 9/07/2021 la Banca elencava i rapporti bancari facenti capo alla de cuius, allegando gli estratti conto relativi ai conti correnti ove risultavano omessi/oscurati i dati relativi ai nominativi di cointestatari e soggetti terzi: omissioni che rendevano impossibile l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, perciò la ricorrente chiedeva di poter conoscere i nominativi dei soggetti oscurati; con pec del 16/09/2021 la Banca manifestava nuovamente il proprio diniego a fornire i dati personali di soggetti terzi ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/279 e del D. Lgs. n. 196/2023, come modificato dal D. Lgs. 101/2018. La cliente, pur consapevole delle esigenze di tutela della privacy che l'intermediario deve osservare in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,



ritiene che l'esigenza di tutela degli eredi, in quanto soggetti aventi diritto di ricevere le stesse informazioni che avrebbe potuto avere il *de cuius* nella ricostruzione del proprio patrimonio, prevalga sull'esigenza di tutelare la privacy dei soggetti terzi coinvolti, verosimilmente coincidenti con i soggetti illegittimamente avvantaggiatisi in lesione dei diritti della cliente per effetto degli atti dispositivi posti in essere in vita dalla *de cuius*. Tale interpretazione, che trova il proprio fondamento nel Testo Unico Bancario (art. 119), risulta confermata anche dalle Linee Guida del Garante Privacy per i trattamenti dei dati relativi al rapporto banca-clientela (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23.11.2007), secondo le quali il diritto di accesso "non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi i dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente". Tale è anche la linea interpretativa più volte fatta propria dall'Arbitro Bancario Finanziario, il quale, anche recentemente, riprendendo le Linee Guida del Garante Privacy, ha avuto modo di ribadire che "le operate omissioni (da parte dell'intermediario) di tali dati (n.d.r.: dei dati di terzi) produrrebbero esattamente quell'effetto "pregiudizievole" per l'esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi che la norma su richiamata (n.d.r.: l'art. 2 terdecies, comma 5, D.lgs. 196/2003') intende scongiurare e tanto più che la formulazione dell'art. 119 non pone, a tale riguardo, alcuna limitazione" (ABF, Collegio di Bari, 15.3.2021, n. 7015). Invero, "la formulazione del IV comma dell'art. 199 TUB - il quale riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a "colui che gli succede a qualunque titolo" - deve necessariamente essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata iure hereditario (Coll. Coord. decisione n. 15404/2021 e già prima tra i collegi territoriali, Collegio di Milano decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 13.11.2017).

La cliente domanda la consegna della documentazione e delle informazioni richieste e, pertanto, copia completa degli estratti conto relativi ai conti correnti intestati alla madre; l'indicazione del nominativo dei cointestatari dei due conti correnti ordinari e, eventualmente, dei delegati a operare. Domanda, inoltre, la refusione delle spese legali sostenute o sostenende per qualsivoglia azione giudiziale e/o stragiudiziale dovesse rendersi necessaria in conseguenza del reiterato diniego della Banca.

L'intermediario conferma di avere alcuni rapporti contrattuali con la *de cuius*, deceduta in data 10/02/2021. Precisa che la ricorrente ha consegnato alla Banca una copia dello stato di famiglia ed una copia del testamento olografo della *de cuius* dal quale si evinceva che aveva nominato erede universale la sorella e che in data 01/06/2021 ha chiesto copia di alcuni documenti contabili relativi ai rapporti intrattenuti dalla *de cuius* con l'intermediario, nonché una lista dei movimenti effettuati negli ultimi quindici anni, ai sensi dell'articolo 119 TUB ed ai sensi dell'art 2- terdecies, comma 1 del d. lgs. 196/2003. Ammette di avere comunicato alla ricorrente di non poter consegnare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, in quanto la cliente non rivestiva la qualità di erede, ma di legittimaria pretermessa ex art. 536 c.c., fornendo a parte ricorrente, in data 09/07/2021, l'indicazione dei dati contabili richiesti, con la precisazione che "l'allegata documentazione, contenente l'estrazione dei dati personali di natura contabile della defunta signora \*\*\* e trattati dalla Banca – con specifico riferimento alle previsioni dell'articolo 2220 del Codice Civile (..), è limitata a non oltre la data del decesso ed oscurata degli eventuali dati riferibili ad altre persone fisiche, in conformità agli obblighi di protezione dei dati personali disposti dal d. lgs. n° 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia, a settembre del 2021 (domanda poi ripresentata a novembre del 2021, a marzo del 2022 ed a maggio del 2023)



la cliente presentava la richiesta di avere la documentazione già ricevuta, ma priva dell'oscuramento dei dati dei terzi e, non soddisfatta dei riscontri ottenuti depositava il ricorso. La banca ribadisce l'inaccogliabilità della richiesta avanzata dalla ricorrente, confermando la propria convinzione nella correttezza delle determinazioni precedentemente esposte. Seppur consapevoli di alcune pronunce favorevoli alla tesi che ammette la riconducibilità della figura del legittimario pretermesso nel novero dei soggetti che possono richiedere la copia di documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119, c. 4 TUB, ritiene che la nozione di "successore a qualsiasi titolo" di cui all'art. 119, c. 4 TUB non possa essere estesa fino a ricomprendervi il legittimario pretermesso, perché quest'ultimo non si trova in una situazione di aspettativa giuridicamente tutelata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 27111/18; Collegio di Bologna, decisione n. 6839/17; Collegio di Milano, decisione n. 2653/13). Non potendo la ricorrente essere qualificata come erede ovvero successore a qualunque titolo, non potrebbe invocare l'applicazione dell'art. 119, c. 4 TUB. Ribadisce di avere già consegnato alla cliente la documentazione richiesta ai sensi dell'art 2-terdecies, comma 1 del d. lgs. 196/2003 e precisa che il conto corrente n. 8578 presso altro intermediario non era intestato alla *de cuius*. Chiede il rigetto della generica domanda di rimborso di presunte spese legali sostenute per la presentazione del ricorso, essendo ormai consolidato orientamento Arbitrale (ad es. ABF Bologna 1426/22, ABF Milano 1477/2016) escluderne la ripetibilità nei procedimenti innanzi all'Arbitro, dove non è necessario alcun intervento di un professionista. In particolare, la scelta di ricorrere all'assistenza professionale dell'avvocato sarebbe una scelta autonoma della ricorrente, che non potrebbe addossarne il costo all'intermediario convenuto.

Domanda il rigetto del ricorso.

La cliente replica di aver richiesto la documentazione bancaria, facente capo alla madre deceduta, ai sensi degli artt. 119 TUB, 15 e 20 Regolamento UE 2016/679 e 2 terdecies Codice Privacy 2018, con l'obiettivo dichiarato di voler ricostruire l'asse ereditario al fine di determinare la quota di legittima e far valere la relativa lesione con un'azione di riduzione rispetto a tutte le disposizioni eventualmente lesive. Deduce che, pur avendo la Banca fornito la documentazione bancaria richiesta, gli estratti conto presentano omissioni ed oscuramenti nelle parti relative ai nominativi dei cointestatari e dei soggetti terzi destinatari delle varie operazioni, e, pertanto, ribadisce la necessità di ottenere la copia della documentazione già fornita dalla Banca, ma senza le predette omissioni. Contrariamente a quanto controdedito dall'intermediario – che, cioè, la nozione di successore a qualsiasi titolo di cui all'art. 119 TUB non possa essere estesa sino a ricomprendere anche il legittimario pretermesso, in quanto il medesimo non sarebbe in una situazione di aspettativa giuridicamente tutelata - sarebbe ormai consolidato l'orientamento dall'ABF di riconoscere in capo al legittimario pretermesso la situazione di aspettativa giuridicamente tutelata propria dell'erede o del chiamato all'eredità; sostiene, dunque, la possibilità di considerare il legittimario pretermesso quale successore a qualunque titolo ai sensi dell'art. 119 TUB, anche prima di aver vittoriosamente esperito l'azione di riduzione. Infatti, l'obiettivo è quello di ricostruire l'asse ereditario al fine di determinare la quota di legittima e fare valere la relativa lesione con un'azione di riduzione; a tal fine, andrebbe tenuto presente che l'art. 2 terdecies, comma 5, D. lgs. 196/2003, stabilisce che "in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi" (ABF Collegio di Bari 15.3.2021 n. 7051). Afferma che il legittimario pretermesso ha diritto alla consegna degli estratti conto avendo un interesse proprio ad accedere ai dati riferiti a persone defunte riguardanti la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie, gli eventuali cointestatari, i destinatari di bonifici



e/o assegni, i saldi etc.; che tali informazioni sono indispensabili ai fini dell'esercizio dell'azione relativa alla violazione della quota di legittima ed essendo onere del legittimario totalmente pretermesso indicare con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata (Cassazione Civile Sez. 11, n. 9192 del 10.4.2017; Tribunale di Monza 1.9.2020, n. 1073). Richiama, con riguardo all'interpretazione dell'art. 119 TUB, quanto la Cassazione ha di recente affermato: "un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d'altro canto, pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate" (Cass. Civ., 11.5.2017, n. 11554); a tale interpretazione si sono richiamate numerose pronunce dell'ABF che hanno esteso il diritto di accedere ai dati bancari anche all'erede legittimario pretermesso. Ribadisce che il legittimario pretermesso, pur non rivestendo ancora la qualità di erede, rientra a pieno titolo tra i soggetti beneficiari ex lege dell'eredità, la cui quota consegue di diritto ove manifesti tale volontà, eventualmente anche in sede giurisdizionale; che la qualificazione della ricorrente quale erede pretermessa dalle disposizioni testamentarie è incontestata tra le parti e "si deve quindi riconoscere, in capo alla stessa, il diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria inerente i rapporti intrattenuti dalla de cuius con l'intermediario resistente e riguardante le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla data della prima richiesta della ricorrente" (Collegio Milano 3.1.2023 n. 23). Con riguardo alla diversa questione relativa all'oscuramento dei dati contenuti negli estratti conto si precisa che l'art. 2 terdecies, comma 5 d.lgs. n. 916/2003 prevede che "in ogni caso il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi". Infine, richiama la precisazione del Garante della Privacy nelle Linee Guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca - cliente del 25.10.2007, il quale, nel distinguere tra l'accesso ex art. 7 del Codice della Privacy (poi abrogato) e l'accesso ex art. 119 TUB ha precisato che il diritto derivante dall'art. 119 RUB "non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse". Ricorda che sono numerose le pronunce arbitrali che hanno disposto l'inaffidabilità di qualsivoglia limitazione e/o oscuramento per motivi di privacy. Conclude sia pacifico che la documentazione oscurata e le informazioni incomplete fornite dalla cliente dalla Banca ed il rifiuto della medesima di provvedere alle integrazioni richieste non consentono di verificare se e quali siano le disposizioni lesive della quota di legittima alla medesima spettante, con ciò precludendole la possibilità di far valere efficacemente in giudizio la lesione del proprio diritto successorio.

L'intermediario controreplica, rinnovando tutte le argomentazioni, le eccezioni e le conclusioni già esposte in sede di controdeduzioni, che la nozione di "successore a qualsiasi titolo" di cui all'art. 119, c. 4 TUB non possa essere estesa fino a ricomprendervi il legittimario pretermesso, perché quest'ultimo non si trova in una situazione di aspettativa giuridicamente tutelata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 27111/18; Collegio di Bologna, decisione n. 6839/17; Collegio di Milano, decisione n. 2653/13); che la ricorrente, non potendo essere qualificata come erede ovvero successore a qualunque titolo, non potrà invocare l'applicazione dell'art. 119, c. 4 TUB. Richiama, in linea con tale orientamento: Trib. Trani, n. 908/2023: "il legittimario, quando sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all'eredità; tuttavia, egli, a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell'eredità (...)"; Cass., sent. n. 16635 del 2013, che afferma che "il legittimario totalmente



pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario". Fa presente di avere consegnato alla cliente la documentazione richiesta ai sensi dell'art 2-terdecies, comma 1 del d. lgs. 196/2003, dalla quale (e, in particolare, dalla lettura delle causali di pagamento ivi riportate) si evince nella maggior parte dei casi il fine dell'operazione seppur oscurata nei nominativi di soggetti terzi, rendendo superflua la conoscenza del nome del beneficiario per intraprendere azioni volte ad accertare la pretesa lesione della quota di legittima.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di consegna della documentazione bancaria non oscurata relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti dalla madre del cliente presso l'intermediario convenuto.

La cliente documenta di essere erede legittimaria pretermessa, avendo la madre - deceduta in data 10/02/2021 - fatto testamento olografo nel quale ha nominato solo l'altra figlia quale propria erede universale. Il testamento è stato prodotto in atti.

L'intermediario non contesta la qualità di legittimaria pretermessa della cliente e conferma che la de cuius intrattenesse effettivamente dei rapporti presso l'intermediario, ma nega il suo diritto all'accesso alla documentazione non oscurata proprio in quanto mera legittimaria pretermessa e non provvista della qualità di erede, che potrebbe acquisire solo previo esperimento vittorioso dell'azione di riduzione.

La richiesta ex art. 119 TUB è stata presentata in data 29/08/2023, come risulta dalla documentazione agli atti. La cliente afferma pertanto di avere necessità di ricevere tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti bancari intrattenuti dalla madre con l'intermediario, al fine di ricostruire l'esatto ammontare dell'asse ereditario e poter esercitare i propri diritti successori.

Il Collegio muove dal constatare che la domanda della cliente si fonda sull'art. 119 TUB, che ammette all'accesso alla documentazione bancaria, oltre al cliente, a "colui che gli succede a qualunque titolo". Cruciale è quindi stabilire se il soggetto legittimario pretermesso sia legittimato ad accedere alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.

Sul punto l'orientamento di questo Collegio era restrittivo e propenso ad escludere il legittimario pretermesso dal novero dei successori di cui al citato art. 19 TUB (Collegio di Milano, decisione n. 25531/19 del 28/11/2019; in questo stesso senso, Collegio di Roma, decisione n. 27111/18; Collegio di Bologna, decisione n. 6839/17; Collegio di Milano, decisione n. 2653/13), sulla base dell'argomento secondo il quale tale soggetto non si troverebbe in una situazione di aspettativa giuridicamente tutelata.

Di recente si registra, invece, una posizione favorevole dei Collegi territoriali, che, in linea con l'interpretazione avanzata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11554/2017), si dicono propensi a leggere in senso non restrittivo la formulazione dell'art. 119 TUB, valorizzando la funzione strumentale dell'accesso alla documentazione rispetto all'esercizio di ulteriori diritti riconosciuti a chi lo richiede. Così, si è concluso, la disposizione include "non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi ... possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata a titolo ereditario" (Collegio di Milano, decisione n. 15445/21 del 23/06/2021; n.1966/2020 e, già in precedenza,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione n. 9794/2016; Collegio di Roma, decisioni n. 15096/22 del 23/11/2022; n. 6333/2020; Collegio di Torino, decisione n. 14478/2017; Collegio di Bari, decisione n. 7015 del 15 marzo 2021).

Il Collegio ritiene di ribadire l'orientamento dominante sopra richiamato. Occorre innanzitutto rilevare che l'art. 119 TUB non legittima all'accesso il solo erede, ma fa riferimento, più in generale, al successore a qualsiasi titolo. Ora, i legittimari, ai sensi degli artt. 536 e 537 c.c., sono soggetti cui è riservata *ex lege* una quota di eredità o altri diritti e che, in virtù di tale qualifica, sono legittimati a esercitazione l'azione di riduzione (artt. 554 ss. c.c.), avente natura di accertamento costitutivo. Non vi è dubbio, quindi, che i legittimari siano riconosciuti dalla legge come successori e che, nel momento in cui si apre la successione e si realizza la condizione della violazione della quota loro spettante *ex lege*, sia a essi sia attribuito il diritto, a necessario esercizio giudiziale, ad accertare tale condizione e a ottenere la quota di legittima. Pertanto, l'accesso alla documentazione bancaria del o della *de cuius* è indispensabile, per tali soggetti, al fine di ricostruire l'entità del patrimonio oggetto di successione - inclusivo del relitto e del donato - quale necessaria precondizione per l'esercizio di un diritto di azione a essi spettante. Da qui la necessità di conoscere i destinatari di disposizioni di pagamento effettuate sul conto del soggetto che li ha pretermessi quando era ancora in vita.

Per le ragioni appena enunciate, la ricorrente è legittimata *ex art.* 119 TUB ad accedere alla documentazione non oscurata relativa ai rapporti bancari della *de cuius*; più in particolare, la conoscenza dei nominativi dei destinatari delle operazioni bancarie è funzionali all'esercizio dell'azione di riduzione a essa spettante.

A negare tale diritto non potrebbe invocarsi la normativa a protezione dei dati personali, la quale prevede, al contrario, che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 2016/679 riferiti a dati riferiti alle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio e che l'eventuale divieto opposto in vita dal titolare non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato (art. 2 terdecies D.lgs. 196/2003) (v. altresì Collegio di Bari, decisione n. 7015 del 15 marzo 2021).

In conclusione, la domanda di accesso alla documentazione bancaria della *de cuius* non oscurata deve essere accolta.

Non è invece fondata la richiesta di ristoro delle spese di assistenza professionale, sia in quanto la ricorrente non allega evidenza di parcelle o compensi a favore del difensore, sia in ragione dell'orientamento restrittivo dell'Arbitro in materia.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda a consegnare alla parte ricorrente la documentazione richiesta senza oscuramento dei nomi dei soggetti partecipi delle operazioni bancarie. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA